

**INTERVENTI DI PRESENTAZIONE  
DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO AGGIORNATO  
DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA**

*Azione Cattolica Italiana*



*Presidenza Nazionale*

**ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA**

**Roma, Domus Pacis, 12 – 14 settembre 2003**



## IL TESTO

1. L'Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali del presente Statuto.

2. La vita associativa dell'Azione Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione cristiana; è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; è animata dalla tensione all'unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita.

3. L'Azione Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione e il dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all'annuncio, all'incontro. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e proposto il senso vero dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.

4. L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana.

## LA PRESENTAZIONE

L'articolo 11 è il primo articolo della proposta di aggiornamento dello Statuto, per questo motivo esso si pone come un ponte tra i primi 10 articoli, espressione dell'Azione Cattolica del Concilio, e l'aggiornamento di cui oggi stiamo valutando insieme la forma.

Esso delinea alcuni tratti del volto dell'Azione Cattolica di oggi facendo una sintesi tra i primi 10 articoli, i riconoscimenti conciliari all'azione cattolica, e il magistero recente del Papa e dei Vescovi italiani.

Data la lunghezza dell'articolo è opportuno ripercorrere in sintesi gli elementi significativi espressi nei diversi commi.

Nel *comma 1* vengono ripresi i caratteri della specifica esperienza che l'Azione Cattolica vuole realizzare e che si trovano espressi nelle norme fondamentali.

Nel *comma 2* viene sottolineata la dimensione formativa della vita associativa: una formazione che mette al centro la persona e che si rivolge anche alla crescita della comunità cristiana.

Nel *comma 3* si fa riferimento alla condivisione del fine apostolico della chiesa, e alla compagnia che l'Azione Cattolica offre alla chiesa tutta nell'impegno per l'evangelizzazione e la valorizzazione dell'uomo.

Nel *comma 4* infine viene esplicitato lo stretto legame che l'Azione Cattolica dedica alla chiesa particolare, impegnandosi nella crescita della stessa in ordine all'attenzione al territorio.

# ART. 12

## IL TESTO

1. L'Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.
2. Ciascuna Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.
3. L'Associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale.
4. L'Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.

## LA PRESENTAZIONE

Ci presenta l'ordinamento associativo, che viene descritto anche nelle sue connessioni tra associazione diocesana, comunità parrocchiali e gruppi, sia nelle connessioni dell'associazione nazionale con le associazioni diocesane in particolare attraverso il collegamento regionale.

Il *comma 4* fa riferimento alle modalità con cui si articola l'AC: in settori per gli adulti e i giovani e con l'ACR per i bambini e i ragazzi; l'articolazione viene qui motivata non solo come fatto organizzativo e strutturale, ma anche con riferimento alle specifiche esigenze formative e pastorali che richiedono itinerari differenziati.

### IL TESTO

1. L'Azione Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico che offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.

2. Il progetto formativo dell'Azione Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell'Azione Cattolica.

### LA PRESENTAZIONE

Questo articolo esplicita e sottolinea il collegamento tra lo Statuto e il Progetto Formativo dando valore a quest'ultimo nelle sue caratteristiche di unitarietà ed organicità.

Il 1° *Comma* codifica la stagione dei progetti che ha caratterizzato l'AC dagli anni '80 e la impegna nell'assunzione di un Progetto Formativo che sostenga e accompagni la persona nella crescita di una matura coscienza umana e cristiana, con percorsi permanenti graduali ed organici.

Il 2° *Comma* radica il Progetto Formativo nel cammino della comunità cristiana e lo declina alle esigenze della testimonianza laicale.

Traduce in obiettivi l'impegno religioso apostolico dell'associazione formulato all'art. 2 e gli impegni assunti dai singoli aderenti ed espressi dall'art. 3.

# ART. 14

## IL TESTO

**1.** L'Azione Cattolica Italiana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell'Associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile.

## LA PRESENTAZIONE

L'art. 14 è una specificazione dell'art. 13 sul progetto formativo, con esso va posta in relazione in modo da completarne il senso e la portata. E' chiaro che i percorsi permanenti organici e gradualisti di cui parla il detto articolo non si possono certo "improvvisare" ma anzi vanno opportunamente programmati.

La proposta di statuto aggiornato percepisce tale valore, che peraltro è ormai una prassi per la nostra associazione, e lo eleva a principio statutario.

Una seria programmazione valorizza la soggettività laicale sottolineando la "corresponsabilità" nella realizzazione del cammino della comunità ecclesiale ed il suo ruolo nella società civile.

Questo articolo è la prosecuzione di quanto affermato negli articoli precedenti, specie in quelli relativi alla vita associativa e alle norme fondamentali.

La programmazione qui descritta esprime non una mera necessità formativa, metodologica e organizzativa che contraddistingue la nostra esperienza quotidiana - già di per sé degna di sostegno ed energia -, ma il modo in cui rendere fattivo il nostro servizio, la forma di esercizio consapevole di corresponsabilità e di partecipazione alla vita ecclesiale e civile della nostra città e del nostro Paese.

È, pertanto, un aspetto importante del nostro ideale, perché ci apre al discernimento e alla condivisione con gli uomini di questo tempo.

## IL TESTO

1. L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

2. Possono aderire all'Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

3. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all'Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso di essa, all'Associazione nazionale.

4. L'adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

## LA PRESENTAZIONE

Il cuore dell'articolo è l'adesione all'AC come scelta e progetto di vita, innestata nel battesimo, sviluppata nella prospettiva della "chiamata universale alla santità" (LG. cap. V) secondo lo stile proprio del laico.

Dall'Adesione deriva l'impegno personale ad assumersi le finalità dell'associazione evidenziando il carattere di una partecipazione attiva e responsabile.

Tale adesione e partecipazione si realizzano attraverso l'associazione diocesana, e per essa, attraverso l'associazione nazionale.

L'adesione è un "sì" personale che diventa concreto attraverso i modi e le forme storiche che il Consiglio Nazionale dell'associazione sceglie e organizza.

## IL TESTO

1. L'Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini ed ai ragazzi.
2. L'Azione Cattolica Italiana attraverso l'Azione Cattolica dei Ragazzi:

- a) offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
- b) attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;
- c) condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale l'impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica, specificamente preparati.

## LA PRESENTAZIONE

L'articolo 16 sintetizza, unitamente al *comma 4* dell'art. 12 e ai commi 4, 5 dell'art. 17, gli articoli riguardanti l'Azione Cattolica dei Ragazzi approvati nella XI Assemblea.

Viene specificato che l'Azione Cattolica Italiana risponde all'esigenza di cura e attenzione al mondo dei ragazzi attraverso l'Azione Cattolica Ragazzi. Per far emergere dalla stessa strutturazione dello Statuto la volontà di una sempre maggiore unitarietà dell'associazione si è pensato di non lasciare gli articoli riguardanti l'ACR in un capitolo a sé stante, ma di integrarli, o meglio di spalmarli all'interno della proposta di aggiornamento.

Il *comma 1* sinteticamente esplicita l'attenzione dell'Azione Cattolica tutta nei confronti dei ragazzi. La loro partecipazione attiva alla vita associativa, uno specifico della nostra esperienza associativa, viene promossa e garantita attraverso educatori, giovani e adulti.

Nel *comma 2* vengono inoltre sottolineati: il tipo di esperienza che l'ACR propone ai ragazzi; l'attenzione alle fasce d'età; la ricerca di condivisione del cammino associativo con le famiglie.

## IL TESTO

1. Ciascun socio con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

2. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

5. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti alla Azione Cattolica Italiana negli organi dell'Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.

## LA PRESENTAZIONE

In questo articolo sono descritti il fondamento e le modalità di partecipazione attiva di coloro che aderiscono all'associazione in termini di diritti e di doveri. Nel *comma 1* si richiama la responsabilità a contribuire alla realizzazione delle finalità associative con la preghiera, il sacrificio, lo studio e l'azione, cioè con il famoso trinomio della Gioventù Cattolica integrato dallo studio inserito nell'art. 13 dello statuto del '69, inserimento esplicitamente lodato da Paolo VI nel discorso rivolto alla Seconda Assemblea Nazionale nel settembre 1973.

Il partecipare direttamente, e a certi livelli attraverso rappresentanti, è un diritto garantito al socio in virtù della sua adesione, diritto che viene regolato, *comma 3*, nelle forme e nei modi attribuiti statutariamente e definiti nel regolamento.

I bambini e i ragazzi vedono assicurata la propria partecipazione in modo appropriato attraverso gli educatori e i responsabili che li rappresentano valorizzandone e promuovendone la soggettività e il protagonismo.

# ART. 18

## IL TESTO

**1.** Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione Cattolica Italiana sono:

- a)* l'Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione;
- b)* il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
- c)* la Presidenza, che provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
- d)* il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

**2.** Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell'Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.

## LA PRESENTAZIONE

Lo scopo dell'articolo in esame è quello di illustrare gli organi dell'associazione diocesana e nazionale specificandone le singole funzioni.

Spetterà poi agli articoli specifici sull'associazione nazionale (dal 25 al 29) indicare tali organi uno per uno, mentre sarà compito dell'art.22 sull'associazione diocesana indicare i principi che devono essere rispettati nella loro composizione. Ritroveremo quindi anche nel testo di altri articoli quanto qui si afferma sotto forma di elencazione. La riformulazione di questo articolo si spiega dunque nell'ottica di una sistemazione ed armonizzazione delle funzioni degli organi così come anche attualmente disciplinati (nello statuto ad oggi in vigore).

Soffermandosi in particolare sull'organo presidente e sulle sue funzioni che sono necessarie al funzionamento dell'associazione e allo stesso sono attribuite in via esclusiva, si ha che il suo ruolo però non costituisce una novità nel corpo dello statuto, le sue funzioni di rilevanza esterna erano infatti già disciplinate dall'art.32 dello statuto in vigore. E la sua qualificazione come organo nulla toglie e nulla aggiunge alle sue funzioni anzi ne potenzia la funzione di garanzia (peraltro quest'ultima analoga a quella espletata dall'organo presidente in altre associazioni ecclesiali ed anche ad esempio negli enti pubblici). Il Consiglio nazionale di 15 gg. fa ha poi inteso migliorarlo approvando la mozione che lo indica come garante dell'unitarietà e della collegialità dell'associazione, oltre che del suo funzionamento.

# ART. 19

## IL TESTO

1. Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.

3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

5. I Presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli.

6. Nei Consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

## LA PRESENTAZIONE

Il 1° *Comma* afferma il criterio di rappresentatività con cui gli organi dell'Associazione nazionale e diocesana sono costituiti.

Il 2° *Comma* estende a tutti gli organi dell'Associazione la procedura di elezione che prevede la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo, lasciando che il regolamento nomini la procedura di proposta delle candidature.

Il 3° mantenendo inalterata la durata degli incarichi accoglie le indicazioni già espresse dalla precedente assemblea.

Anche il 4° conserva l'indicazione dell'opportunità che gli incarichi siano affidati a uomini e donne, giovani e adulti.

Il 5° recepisce completamente l'art. 15 del presente Statuto riguardo alla nomina, mentre il 6° introdotto dal Consiglio nazionale del 31 agosto 2003, l'esercizio di voto sia affidato solo a coloro che a loro volta sono frutto di elezione.

# ART. 20

## IL TESTO

1. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

## LA PRESENTAZIONE

L'articolo ci offre la definizione dell'associazione diocesana, vista nella sua soggettività e come parte dell'unica associazione nazionale. L'associazione diocesana è chiamata ad offrire, *comma 2*, nella concretezza della situazione storica di ogni chiesa particolare il proprio contributo, in ordine alla formazione di un laicato adulto nella fede. Il *comma 3* ribadisce come l'associazione diocesana sia parte dell'unica associazione nazionale e le modalità solidali con cui ogni associazione diocesana contribuisce alla vita dell'associazione nazionale. Nel *comma 3* troviamo il riferimento all'articolazione territoriale, resa flessibile dall'espressione: "di norma riferite alla comunità parrocchiale"; troviamo anche la possibilità di dare vita (a determinate condizioni) a gruppi in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti: più gruppi che abbiano i medesimi fini possono collegarsi tra loro e costituire un movimento diocesano.

È una sottolineatura della missionarietà che ci veniva già proposta nel *comma 3* dell'art. 11.

Le modalità di costituzione sono indicate nell'art. 23 là dove si descrivono le articolazioni dell'associazione diocesana.

# ART. 21

## IL TESTO

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

## LA PRESENTAZIONE

Con l'approvazione dell'art.12 abbiamo ribadito che l'ACI è costituita come associazione a livello diocesano ed a livello nazionale. Ora l'articolo in esame ci spiega come il livello diocesano vorrebbe essere regolato. L'associazione diocesana è parte dell'unica associazione nazionale ed è retta da due atti collegati tra di loro: lo statuto nazionale e l'atto normativo diocesano. Quest'ultimo è infatti un atto che pur non essendo solamente attuativo dello statuto nazionale, rimane come qualificazione giuridica un tipo di regolamento, in quanto fonte secondaria e subordinata rispetto a quella primaria che è lo statuto nazionale con il suo regolamento. Tutto ciò è reso evidente dalla necessità che l'atto normativo diocesano debba conformarsi allo statuto nazionale, pena la non operatività, come stabilito nel *secondo comma*. L'atto normativo è quindi l'opportunità per le nostre diocesi di specificare meglio la propria identità in rapporto a quegli elementi di "storia e geografia" diocesana che ieri, richiamavano (il radicamento in un territorio con le sue peculiarità, gli elementi di spiritualità diocesana, la strutturazione della diocesi). L'atto normativo va quindi cucito come un vestito addosso all'associazione diocesana responsabilizzandola sulle regole che si vuole dare nell'ambito dei fini che l'associazione tutta, a livello nazionale, si propone.

### IL TESTO

**1.** L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:

- a)* all'Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;
- b)* il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;
- c)* della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l'Amministratore;
- d)* il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

### LA PRESENTAZIONE

**E**ssso provvede a disciplinare la struttura e la composizione del livello diocesano, con particolare attenzione

- all'Assemblea Diocesana
- al Consiglio Diocesano
- alla Presidenza Diocesana
- al Presidente Diocesano

Tale composizione assume una "proporzionale" simmetrica e analoga rispetto a quella dell'associazione nazionale, secondo le coordinate descritte dall'art. 18.

L'assemblea deve essere comprensiva di tutte le articolazioni dell'associazione.

Il Consiglio è l'organo che assume le linee e le scelte dell'assemblea, rafforzato in questo nel suo essere rappresentativo dell'assemblea, anche dalla composizione maggioritaria dei membri direttamente eletti dall'assemblea.

Si tratta di un articolo che prevede un comma sviluppato in quattro punti.

La Presidenza, organo esecutivo dell'associazione, è eletta dal consiglio e, in particolare, il presidente viene nominato dal Vescovo su proposta del consiglio stesso secondo la tradizione e la natura ecclesiale dell'associazione.

## ART. 23

## IL TESTO

1. L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l'Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:

- a) l'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana;
- b) nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;
- c) la struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l'Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie, zone pastorali, decanati...); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali.

## LA PRESENTAZIONE

L'articolo 23 specifica la materia di competenza dell'atto normativo diocesano in ordine all'articolazione della associazione diocesana con particolare riferimento alle associazioni parrocchiali. Come già detto nell'art. 20 l'associazione diocesana si può articolare in associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, in gruppi, e in movimenti. Nell'articolo 23 viene specificato che è compito dell'atto normativo diocesano stabilirne i criteri di costituzione.

Vengono inoltre specificati i principi fondamentali per quanto riguarda le associazioni parrocchiali di cui, in particolare, ci esplicitano gli organi della struttura organizzativa: l'assemblea, il consiglio, il presidente.

Al comma 3 si volge l'attenzione alle possibilità di strutturazione dell'associazione diocesana in ordine alle nuove forme di organizzazione pastorale.

## IL TESTO

1. L'Associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo; a tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.
3. L'Associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.
4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l'attuazione dei fini dell'Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.
5. Aderisce al Forum Internazionale di Azione Cattolica.

## LA PRESENTAZIONE

Nell'articolo si descrive l'associazione nazionale con particolare riferimento alle funzioni che è chiamata a svolgere e che verranno poi descritte, negli articoli che seguono, con riferimento ai singoli organi che la compongono.

Il *primo comma* definisce l'associazione nazionale come l'insieme di tutti i laici che aderiscono all'ACI nelle diocesi. L'associazione nazionale offre un contributo specifico alle chiese particolari che sono in Italia in ordine alla promozione e al sostegno della crescita dei fedeli e della comunità ecclesiale assicurando a tal fine la collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e ai suoi organismi pastorali.

L'associazione nazionale ha una funzione di promozione delle associazioni diocesane, anche con riferimento alle forme di collegamento reciproco (nel *comma 3* dell'art. 20 abbiamo parlato di reciproco sostegno).

Studia (attraverso i propri organi e le strutture che si dà) e delibera (attraverso i propri organi) ciò che è necessario per la realizzazione dei fini associativi in particolare per i temi che hanno dimensione nazionale e internazionale.

Sotto quest'ultimo profilo il *comma 5* recepisce l'adesione al Forum Internazionale di AC, costituito nel 1991 e approvato nel 2000.

# ART. 25

## IL TESTO

1. Gli organi dell'Associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.

## LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo ha l'unico compito di introdurre gli articoli che disciplinano e specificano le funzioni dei singoli organi che costituiscono l'Associazione nazionale.

L'Assemblea di cui tratterà art. 26  
il Consiglio art. 27  
la Presidenza art. 28  
il Presidente art. 29

# ART. 26

## IL TESTO

**1.** L'Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:

- a)* dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
- b)* da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna Associazione diocesana – e, all'interno di questa, delle sue componenti – in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
- c)* dai componenti del Consiglio nazionale.

**2.** L'Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell'Associazione.

## LA PRESENTAZIONE

**L'**articolo 26 disciplina la composizione e le funzioni dell'Assemblea Nazionale, riprendendo, anche formalmente, l'art. 30 dello Statuto del '69.

## IL TESTO

1. Il Consiglio nazionale è composto da 21 membri eletti dall'Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabiliti in sede regolamentare, dai Delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti nazionali costituiti.

2. Il Consiglio nazionale:

*a)* assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione nazionale; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;

*b)* nei modi e nelle forme stabiliti in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del Presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;

*c)* delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Statuto;

*d)* approva il sistema formativo dell'Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;

*e)* delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

*f)* dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

## LA PRESENTAZIONE

Con l'approvazione dell'art.25 è stato chiarito che gli organi dell'associazione sono regolati non solo dal dettato dello statuto ma anche da quello del regolamento nazionale.

Ora dopo aver approvato con l'art.26 la composizione e le funzioni dell'assemblea nazionale si passa a quelle del Consiglio nazionale.

Le modifiche proposte nella definizione di tale organo non hanno certo il valore di uno stravolgimento ma anzi valgono come sostanziale conferma dell'art.31 dello statuto vigente, salvo la l'introduzione di alcune modifiche in tre direzioni.

- 1 – la riduzione del numero dei consiglieri motivata da esigenze di maggiore agilità del lavoro del consiglio e anche da ragioni di risparmio economico;
- 2 – l'approvazione da parte del consiglio di quegli strumenti in ordine alla formazione che ora con l'approvazione dell'art.13 e 14 sono divenuti materia statutaria;
- 3 – la possibilità per il consiglio di convocare assemblee straordinarie come quella che oggi stiamo vivendo.

# ART. 28

## IL TESTO

1. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e dall’Amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza nazionale:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
- c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
- d) assicura la stabile collaborazione dell’Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.

## LA PRESENTAZIONE

Con questo articolo ci viene proposta la composizione e ci vengono indicate le funzioni della Presidenza Nazionale.

I membri della Presidenza partecipano collegialmente alle funzioni della stessa – abbiamo qui una sottolineatura delle modalità con cui si esprime la dimensione unitaria – e seguono le finalità associative con riferimento ai settori e all’ACR; e curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati. Per quanto riguarda le funzioni il *comma 2* ci dice che la Presidenza nazionale promuove lo sviluppo della vita associativa e ne garantisce l’unità, valorizzando ogni sua componente; che si prende cura della programmazione in attuazione degli obiettivi e delle linee decise in assemblea e con gli indirizzi assunti dal Consiglio; cura i rapporti con le comunità ecclesiali e gli organismi pastorali (un riferimento analogo l’avevamo nel *comma 2* dell’art. 24) e assicura, come Presidenza, la collaborazione alle strutture di coordinamento dell’apostolato dei laici.

### IL TESTO

**1.** Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l'Assemblea nazionale; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione; rappresenta l'Associazione nazionale dell'Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

### LA PRESENTAZIONE

**L'**articolo 29 mira a esplicitare le funzioni dell'organo "Presidente Nazionale".

Esso si costituisce in conformità all' art. 18 riguardante la struttura associativa.

Essendo questo lo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, nel capitolo riguardante l'associazione nazionale, è questo il luogo, come per i precedenti articoli, in cui specificatamente elencare le competenze e le funzioni degli organi che reggono la vita associativa.

In particolare oltre a promuovere e coordinare l'attività della presidenza, a convocare e presiedere il consiglio, e a presiedere l'assemblea, si sottolinea la sua funzione rappresentanza in ambito ecclesiale, civile e giuridico, e la sua funzione di garanzia riguardo alla collegialità dell'intera associazione.

### IL TESTO

1. I Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in Movimenti nazionali.

2. La costituzione e la struttura dei Movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del Movimento, l’Equipe nazionale eletta dal Congresso, il Segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.

3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

### LA PRESENTAZIONE

L’art. 30 è uno dei segni concreti della scelta della missionarietà, che informa e motiva le scelte di aggiornamento. In esso vengono disciplinate la costituzione e la organizzazione dei Movimenti di AC.

Nell’ordinamento associativo, i movimenti rispondono alla scelta di valorizzare l’originalità dell’esperienza missionaria che da essi scaturisce, la necessità di collegamento su scala nazionale in ragione della diffusione delle esperienze, la soggettività dell’organizzazione realizzata attraverso un raccordo, prima ideale che programmatico, con la struttura associativa.

Ogni movimento si dota di organi che ne assicurano la vitalità, in particolare va menzionata la scelta di avere un Segretario, la cui elezione – come accade già nell’attuale Statuto – è fatta dal Congresso del Movimento e viene ratificata dal Consiglio Nazionale dell’associazione.

I Segretari dei movimenti, inoltre, potranno far parte della presidenza (in questo caso la norma 3° comma incorpora una prassi della vita recente dell’associazione) secondo forme e modi disciplinati dal Consiglio soprattutto per rispondere a criteri di promozione delle esperienze che i movimenti sviluppano, nello stile della unitarietà e della corrispondibilità.

### IL TESTO

**1.** In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell’Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:

- a) favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione;
- b) curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
- c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;
- d) collaborare all’azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale;
- e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell’Associazione;
- f) deliberare il proprio regolamento interno.

**2.** Il Consiglio è formato dalle Presidenze e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti dalle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.

**3.** Il Consiglio elegge il Delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.

**4.** Nell’espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il Delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.

**5.** Partecipa alle attività del collegamento regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.

### LA PRESENTAZIONE

Il 1° *Comma* elenca funzioni del Consiglio, in particolare il collegamento regionale già citato nell’art. 12 attraverso la descrizione delle funzioni del Consiglio, del Delegato e della Delegazione.

La novità interpretata dalla lettera E recepisce la valorizzazione dell’autonomia regionale operata a livello civile, favorendo il ruolo del Consiglio regionale che può essere considerato interlocutore delle istituzioni pubbliche con specifiche tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell’Associazione.

Il 2° *Comma* precisa la composizione del Consiglio regionale.

Il 3° prevede l’elezione del Delegato Regionale e ne precisa il ruolo.

Il 4° introduce la Delegazione regionale come organismo eletto dal Consiglio e prima nominato solo dal Regolamento nazionale dell’Associazione.

Il 5° riguarda la partecipazione alla dottrina del collegamento regionale di un sacerdote assistente nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

### IL TESTO

1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell’Associazione locale, diocesana e nazionale.

2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

### LA PRESENTAZIONE

L’articolo 32 riprende esattamente, pur inserendo l’ordinazione per commi, l’articolo 39 dello Statuto del ‘69 in materia di contributi associativi.

Esso fa riferimento all’art. 15 riguardante l’adesione all’Azione Cattolica Italiana, e all’articolo 20 *comma 3* in merito al vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno tra le diocesi anche in campo economico.

# ART. 33

## IL TESTO

1. Le Associazioni nazionale, diocesane e locali dell'Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo 33 riprende sostanzialmente e ripropone l'art.39 bis dello statuto in vigore. Tale articolo approvato nel corso della X assemblea e confermato nel corso dell'XI intendeva aggiornare la normativa statutaria adeguandola al D.P.R. 460/97 che disciplina gli enti e le attività senza scopo di lucro e la loro normativa fiscale. In esso è contenuta anche la distinzione delle associazioni di AC in autonomi centri di imputazione che ora va posta in relazione e risulta avvalorata dall'approvazione dell'art.21 concernente l'atto normativo. L'AC è un'unica associazione strutturata in più livelli ognuno dei quali è autonomo.

# ART. 34

## IL TESTO

**1.** La responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione diocesana e dell'Associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.

**2.** Il Comitato per gli affari economici di ciascuna Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

**3.** Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione nazionale è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

**4.** A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall'Atto normativo diocesano.

## LA PRESENTAZIONE

**L'**art. 34 riguarda la disciplina della gestione amministrativa della associazione.

Esso, nella sostanza e nella forma, riprende l'art. 40 già approvato durante la XI Assemblée Nazionale, con una aggiunta al *4° comma* che attribuisce una "capacità normativa" dell'Atto Normativo diocesano rispetto alla organizzazione della gestione a livello parrocchiale.

# ART. 35

## IL TESTO

1. Per ciascuna Associazione diocesana e per la Associazione nazionale il Segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

## LA PRESENTAZIONE

Il presente articolo nel *1° Comma* recepisce completamente l'art. 41 dell'attuale Statuto che descrive le finalità del Segretario Generale.

Nel *2°* indica le modalità di elezione eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

# ART. 36

## IL TESTO

**1.** Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea nazionale validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

## LA PRESENTAZIONE

**I**n vigore non specificava le modalità con cui potevano avvenire le modifiche statutarie, rinviando implicitamente alle disposizioni regolamentari (cfr. art. 80 dell'attuale Regolamento nazionale).

L'articolo proposto indica le modalità e le condizioni con cui può essere modificato lo statuto.

### IL TESTO

**1.** I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

### LA PRESENTAZIONE

**I**l presente articolo rimanda ai relativi regolamenti l'attuazione delle scelte dello Statuto in approvazione.

La competenza di tali regolamenti è riservata al Consiglio nazionale che delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.

### IL TESTO

1. Le relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l’inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell’Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.

### LA PRESENTAZIONE

L’articolo 38 non trova corrispondenza con lo Statuto del ‘69 in quanto le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC venivano stabilite nel regolamento attuativo. Introdurle in questa parte dello Statuto significa riconoscere a questi movimenti una pari dignità, tenuto conto che almeno due di questi movimenti stanno provvedendo alla redazione di un proprio statuto.

L’autonomia di cui verranno a godere riguarderà le materie giuridiche, economiche e fiscali, mentre rimarranno movimenti legati all’associazione attraverso un vincolo di “diakonia culturale”, di servizio all’associazione tutta.

Le relazioni con FUCI, MEIC, MIEAC verranno regolate da accordi con i singoli movimenti, accordi che verranno poi recepiti e integrati all’interno del regolamento d’attuazione.

# ART. 39

## IL TESTO

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione nazionale è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

**2.** Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.

## LA PRESENTAZIONE

L'articolo 39 prevede l'ipotesi di scioglimento dell'associazione già normata dall'art. 39 bis dello Statuto in vigore.

È articolato in due *commi*:

- il *primo* relativo alle modalità con cui esso deve essere approvato dagli organi dell'Associazione
- il *secondo* inerente la destinazione dei beni dell'associazione, secondo criteri stabiliti dall'ordinamento civile vigente, cui si fa già riferimento all'art. 33.

## IL TESTO

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

## LA PRESENTAZIONE

L'art 40 o la norma di rinvio che dir si voglia è quello che colloca l'associazione all'interno degli ordinamenti in cui essa vive ed opera. L'AC è un'associazione ecclesiale di laici e in quanto tale essa è composta da soci che sono al tempo stesso cittadini per lo stato italiano e membri della Chiesa in virtù del battesimo. La norma di rinvio non fa altro che ribadire questa doppia appartenenza. Essa è opportuna, e per questo vi viene oggi proposta dal consiglio nazionale, proprio perché colloca l'associazione in questi due ordinamenti, dice con quali normative essa ha a che fare, esplicita insomma ciò che in realtà è già chiaro ed evidente.

E' chiaro infatti che le norme civili e canoniche, quelle cogenti chiaramente, sono comunque applicabili all'associazione indipendentemente dalla presenza o meno della norma di rinvio.

Il rinvio opera infatti qualora emergesse una situazione o una questione su cui lo statuto non dispone e su cui non sono applicabili norme cogenti.

Tra l'altro nella formulazione del 31 agosto che viene proposto le norme a cui può rinviare sono solo quelle applicabili, cioè quelle ritenute coerenti con il dettato dello statuto e che non ne snaturino l'identità.

Con la norma di rinvio non si apre a nessuna applicazione del diritto civile e canonico che in realtà non siamo già dentro questi due ordinamenti, né si dice qualcosa in più sull'identità dell'associazione che è ormai chiaramente definita dal disposto di tutti gli articoli sinora approvati.